



La riforma del Terzo Settore: il contesto della Puglia alla luce dei dati del Censimento permanente Istat

1. Introduzione

Le istituzioni non-profit (c.d. *Terzo Settore*) rappresentano una realtà di cruciale importanza per la tenuta socio-economica dell'Italia. Tali enti, infatti, si occupano spesso di adempiere a funzioni di cui nessun altro soggetto si fa carico, e ciò non solo attraverso il personale dipendente, ma anche grazie all'apporto di numerosi volontari. La crescente eterogeneità dei soggetti appartenenti a questo universo (in termini di settore di attività, orientamento, mission, forma giuridica, ...) e la carenza di indagini conoscitive ad-hoc, che risultino idonee a fornire un sufficiente livello di conoscenza in merito a questo fenomeno con livello di dettaglio territoriale, hanno spinto l'Istat, nel 1999, a predisporre un Censimento specificamente dedicato a tale contesto. A partire dal 2016, poi, tale Censimento è stato modificato nella sua struttura trasformandosi in una rilevazione campionaria permanente, in linea con le politiche di rinnovamento delle rilevazioni censuarie dell'Istat. Si è previsto il coinvolgimento (obbligatorio) di circa 43mila enti appartenenti all'universo del non profit dislocati su tutto il territorio nazionale. Tale rilevazione, non solo risponde alle esigenze conoscitive dei numerosi policy maker, studiosi e operatori del settore, ma permette anche di adempiere alle richieste degli organismi internazionali (ONU e ILO) in merito al ruolo del settore del non profit nell'ambito delle politiche sociali e alla misurazione del lavoro volontario in Italia.

Partendo dai contenuti principali della riforma del Terzo Settore avviata nel corso del 2017, in questa nota si approfondiscono i risultati dell'analisi di tale rilevazione, con riferimento agli ultimi dati rilasciati dall'Istat nello scorso mese di dicembre 2017 relativi allo stato del non profit in Italia al 31 dicembre 2015, ovviamente approfondendo in maniera particolare il contesto regionale pugliese.



2. La riforma del Terzo Settore

Con Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 – Supplemento Ordinario n. 43) è stato approvato il codice del Terzo Settore che, con la sua entrata in vigore al 3 agosto 2017, ne avvia un iter di riforma.

La normativa prevede, all'art. 4 comma 1, la definizione degli enti che rientrano nel Terzo Settore:

[...]

- *le organizzazioni di volontariato,*
- *le associazioni di promozione sociale,*
- *gli enti filantropici,*
- *le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,*
- *le reti associative,*
- *le società di mutuo soccorso,*
- *le associazioni, riconosciute o non riconosciute,*
- *le fondazioni*
- *gli altri enti di carattere privato diversi dalle società*

[...]

Specificando, poi, le peculiarità che tali enti dovranno necessariamente possedere al fine di poter essere annoverati all'interno di tale universo:

[...]

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico

[...]

Mentre, si specifica nel seguito della normativa, gli enti che, per la loro fattispecie, non devono essere considerati come afferenti all'universo del Terzo settore (comma 2):

[...]

non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad



esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta

[...]

Gli enti afferenti al Terzo Settore devono svolgere un'attività di interesse generale fra quelle specificamente definite nell'art. 5 comma 1:

[...]

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area



economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[...]

Con specifico riferimento a fondazioni e associazioni, la riforma definisce i contenuti generali dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 21):

[...]

L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli



obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

[...]

le condizioni patrimoniali necessarie per l'acquisizione, da parte delle stesse, della personalità giuridica (art. 22 comma 4):

[...]

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni

[...]

Gli organi di controllo da istituire (art. 30):

[...]

*1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

[...]

Il revisore legale dei conti (art. 31):

[...]

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

[...]

Viene introdotto anche il registro unico nazionale del terzo Settore (art. 45):



[...]

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

[...]

Definendone anche la struttura (art. 46):

[...]

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

[...]



3. *La riforma del Terzo Settore: stato dell'arte*

La Riforma del Terzo Settore prevede si articola in 4 ambiti di applicazione: Servizio civile universale (D.Lgs 40/17), 5 per mille (D.Lgs 111/17), Impresa sociale (D.Lgs 112/17) e Codice Terzo Settore (D.Lgs 117/17) e la sua completa attuazione richiede l'adozione di 43 atti complessivamente. Ad oggi (8 maggio 2018) lo stato di avanzamento dell'iter di adozione dei procedimenti è di 7 atti adottati e 9 in elaborazione (tab. 1).

Tab. 1 – Riforma del Terzo Settore: stato dell'arte all'8 maggio 2018.

	Atti previsti	Atti adottati	Atti in elaborazione
Codice Terzo settore	26	6	5
Impresa sociale	12	1	3
Servizio civile universale	4	0	0
5 per mille	1	0	1
Totale	43	7	9

Fonte: Forum Terzo Settore (2018).



In particolare, con riferimento al **Servizio civile universale**, gli atti previsti riguardano:

- *Piano triennale e piano annuale (DPCM, sentite la conferenza nazionale del Servizio civile e CSR) (art. 4, comma 4);*
- *Decreto con i programmi di intervento approvati (art. 5, comma 8);*
- *Nomina dei componenti la Consulta nazionale per il Servizio civile (art. 10, comma 2);*
- *Organizzazione e funzionamento della Consulta nazionale per il Servizio civile (art. 10, comma 3).*

Con riferimento al **Cinque per mille**, l'unico atto previsto ed in elaborazione riguarda:

- *Modalità di accreditamento (art. 4, comma 1);*
- *Criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile e modalità di riparto delle scelte non espresse; modalità per il pagamento del contributo e termini per gli adempimenti dei beneficiari (art. 5, commi 1 e 2);*
- *Modalità attuative delle disposizioni di accelerazione di riparto del 5 per mille in caso di dichiarazioni integrative (art. 6, comma 2).*

Con riferimento all'**Impresa sociale**, l'unico atto già adottato riguarda:

- *Atti che devono essere depositati presso il Registro imprese e relative procedure (art. 5, comma 5);*

mentre quelli in elaborazione riguardano:

- *Linee guida per la redazione del bilancio sociale (art. 9, comma 2);*
- *Linee guida che definiscono le modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti (art. 11, comma 3);*
- *Modelli e procedura per richiesta autorizzazione a operazioni straordinarie (art. 12, comma 2);*

gli ulteriori atti previsti, infine, riguardano:

- *Aggiornamento elenco attività di impresa di interesse generale (art. 2, comma 2);*
- *Definizione criteri di computo per la quantificazione dei ricavi che determinano l'attività principale svolta (art. 2, comma 3);*
- *Aggiornamento limite tassi di interesse per prestiti erogati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati (art. 3, comma 2 lett. f);*
- *Criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e membri dei comitati di sorveglianza (art. 14, comma 3);*



- *Definizione di forme contenute e modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali; contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico; individuati criteri requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi che possono effettuare controlli e le forme di vigilanza sugli stessi* (art. 15, comma 4);
- *Approvazione modello verbale ispettivo* (art. 15, comma 4);
- *Individuazione delle norme di coordinamento per la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di cooperativa* (art. 15, comma 5);
- *Individuazione delle modalità di attuazione commi 3, 4 e 5 (deduzioni a fini Irpef e redditi società per gli investimenti nel capitale sociale)* (art. 18, comma 6).

Con riferimento al **Codice del Terzo settore**, gli atti già adottati riguardano:

- *Nomina componenti Consiglio Nazionale Terzo Settore effettivi e supplenti* (DM 23/01/18 - in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) (art. 59, comma 3);
- *Costituzione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) e nomina componenti* (DM 19/01/18) (art. 64, commi 1 e 2);
- *Definizione obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili con il Fondo* (art. 72, comma 3);
- *Definizione obiettivi generali, aree di intervento e linee di attività* (art. 73, comma 2)
- *Definizione modalità attuative per utilizzo contributo ambulanze e beni strumentali* (art. 76, comma 4);
- *Composizione e funzionamento cabina di regia* (art. 97, comma 3);

mentre quelli in elaborazione riguardano:

- *Criteri e limiti per esercizio attività diverse* (art. 6, comma 1);
- *Definizione disposizioni sul credito di imposta FOB e procedure concessione contributi* (art. 62, comma 6);
- *Nomina amministratori ONC* (art. 64, comma 3);
- *Nomina componenti OTC* (art. 65, comma 5);
- *Individuazione beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità commi 1 e 2* (art. 83, comma 2);

gli ulteriori atti previsti, infine, riguardano:

- *Aggiornamento delle attività di interesse generale* (art. 5, comma 2);
- *Linee guida per raccolta fondi* (art. 7, comma 2);
- *Aggiornamento limite 4 punti tasso annuo per interessi passivi da soggetti diversi dagli intermediari finanziari autorizzati e banche* (art. 8, comma 3 lett. e);
- *Definizione modelli per redazione bilancio di esercizio* (art. 13, comma 3):
 - a) entrate < 220.000 euro;
 - b) entrate ≥ 220.000 euro;



- *Linee guida redazione bilancio sociale* (art. 14, comma 1);
- *Individuazione meccanismi assicurativi semplificati e disciplina dei controlli* (art. 18, comma 2);
- *Definizione criteri per riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività/percorsi di volontariato* (art. 19, comma 2);
- *Istituzione sottosezioni/sezioni RUN modifica sezioni esistenti* (art. 46, comma 3);
- *Approvazione modelli standard di atti costitutivi/statuti di ETS predisposti dalle reti associative* (art. 47, comma 5);
- *Definizione procedure di iscrizione, individuazione documenti e modalità deposito atti, regole per predisposizione tenuta conservazione e gestione e modalità di comunicazione dati al RUN* (art. 53, comma 1);
- *Definizione modalità attuative titoli di solidarietà* (art. 77, comma 15);
- *Definizione modalità attuative social lending* (art. 78, comma 3);
- *Definizione modalità attuative social bonus e procedure di approvazione dei progetti di recupero finanziabili* (art. 81, comma 7);
- *Definizione modalità di versamento proventi per sanzioni a carico dei legali rappresentanti* (art. 91, comma 5);
- *Definizione forme contenuti termini e modalità di esercizio funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio. Raccordo con amministrazioni e schemi di relazioni annuali. Criteri requisiti e procedure di autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte di reti e CSV e vigilanza sui soggetti autorizzati + criteri per attribuzione delle risorse finanziarie* (art. 96, comma 1).

4. Censimento permanente ISTAT: analisi dei dati relativi al contesto Puglia

Al 31 dicembre 2015 gli enti non profit attivi in Puglia sono 16.823, il 5% del totale nazionale, l'11,4% in più rispetto al 2011. La diffusione del non profit in Puglia rispetto alla popolazione residente (41,3 enti ogni 10mila abitanti) è di poco inferiore a quella del Mezzogiorno (42,7) e alla media nazionale (55,4).

Per la maggior parte gli enti non profit si organizzano nella forma giuridica dell'associazione (oltre 14mila casi in Puglia), sia riconosciuta che non riconosciuta, e solo in minima parte in cooperative sociali (mille e 400 casi), fondazioni (183) o altre forme giuridiche (mille e 100).

Gli enti non profit svolgono la loro attività avvalendosi di personale dipendente (circa 34mila in Puglia), ma soprattutto un gran numero di volontari (218mila). La crescita della consistenza di risorse umane coinvolte in attività non profit (più che doppia rispetto a quella del numero di enti) testimonia ancora più marcatamente la sempre maggiore rilevanza di questo settore rispetto all'economia nel suo complesso. Sotto questo punto di vista, tuttavia, il coinvolgimento della popolazione pugliese (e di



quella del Mezzogiorno) è sensibilmente inferiore a quello medio nazionale: a fronte di 83,5 dipendenti e 536,4 volontari di istituzioni non profit ogni 10mila abitanti in Puglia (75,4 e 565,2 nel Mezzogiorno) ve ne sono, rispettivamente, 129,9 e 911,4 a livello medio nazionale.

Tab. 2 – Puglia, Mezzogiorno, Italia: enti non-profit e relativi dipendenti e volontari per forma giuridica (valori assoluti e variazioni percentuali rispetto al 2011). Anno 2015


Forma giuridica	Territorio		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia
ISTITUZIONI NON-PROFIT			
Associazione	14.088	75.934	286.942
Cooperativa sociale	1.431	7.087	16.125
Fondazione	183	1.057	6.451
Altra forma giuridica	1.122	5.027	26.756
TOTALE	16.823	89.105	336.275
<i>Per 10mila abitanti</i>	<i>41,3</i>	<i>42,7</i>	<i>55,4</i>
<i>Variazione rispetto al 2011</i>	<i>+ 11,4%</i>	<i>+ 14,3%</i>	<i>+ 11,6%</i>
DIPENDENTI			
Associazione	5.850	38.555	154.489
Cooperativa sociale	18.401	89.477	416.097
Fondazione	5.315	12.509	89.013
Altra forma giuridica	4.471	16.521	128.526
TOTALE	34.037	157.064	788.126
<i>Per 10mila abitanti</i>	<i>83,5</i>	<i>75,4</i>	<i>129,9</i>
<i>Variazione rispetto al 2011</i>	<i>+ 28,7%</i>	<i>+ 34,9%</i>	<i>+ 15,8%</i>
VOLONTARI			
Associazione	187.816	1.079.335	5.020.810
Cooperativa sociale	2.674	10.254	43.781
Fondazione	1.947	10.142	62.211
Altra forma giuridica	26.258	78.302	401.957
TOTALE	218.695	1.178.031	5.528.760
<i>Per 10mila abitanti</i>	<i>536,4</i>	<i>565,2</i>	<i>911,4</i>
<i>Variazione rispetto al 2011</i>	<i>+ 22,7%</i>	<i>+ 32,8%</i>	<i>+ 16,2%</i>

Fonte: elaborazioni IPRES su dati ISTAT (2018).



La mission più diffusa fra gli enti non profit è il sostegno e supporto di soggetti deboli e/o in difficoltà (riguarda 6mila e 700 enti pugliesi), seguita dalla promozione e tutela dei diritti (4mila e 300) e dalla cura di beni collettivi (2mila e 600).

Fig. 1 – Enti non profit per mission e regione (valori assoluti). Anno 2015



Fonte: elaborazioni IPRES su dati ISTAT (2018).

Rispetto al settore di attività, quasi i due terzi degli enti non profit pugliesi si concentra su cultura, sport e ricreazione (10mila e 500 enti) e in misura marginale su altri settori, fra cui l'assistenza sociale e protezione civile (mille e 590) e le relazioni sindacali e la rappresentanza di interessi (mille e 440). Quest'ultimo, inoltre, è l'unico settore di attività in cui prevalgono gli enti ad orientamento mutualistico (816) rispetto a quelle di pubblica utilità (624), non solo in Puglia, ma anche nel Mezzogiorno e a livello medio nazionale. Nel complesso, infatti, gli enti non profit con orientamento di pubblica utilità sono ampiamente più diffusi rispetto a quelli con orientamento mutualistico (circa il 61% in Puglia) e addirittura nel caso delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale rappresentano la totalità dei casi per tutta l'Italia.



Tab. 3 – Puglia, Mezzogiorno, Italia: enti non-profit per settore di attività e orientamento (valori assoluti). Anno 2015


Settore di attività	Territorio		
	Puglia	Mezzogiorno	Italia
Cultura, sport e ricreazione	10.499	55.477	218.281
<i>Orientamento mutualistico</i>	4.940	26.562	101.351
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	5.559	28.915	116.930
Istruzione e ricerca	659	3.617	13.481
<i>Orientamento mutualistico</i>	99	433	1.902
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	560	3.184	11.579
Sanità	687	3.526	11.590
<i>Orientamento mutualistico</i>	38	248	1.309
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	649	3.278	10.281
Assistenza sociale e protezione civile	1.590	9.280	30.877
<i>Orientamento mutualistico</i>	189	642	2.743
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	1.401	8.638	28.134
Ambiente	195	1.187	5.105
<i>Orientamento mutualistico</i>	11	161	1.129
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	184	1.026	3.976
Sviluppo economico e coesione sociale	516	2.698	6.838
<i>Orientamento mutualistico</i>	41	206	668
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	475	2.492	6.170
Tutela dei diritti e attività politica	199	1.030	5.249
<i>Orientamento mutualistico</i>	82	291	1.243
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	117	739	4.006
Filantropia e promozione del volontariato	159	994	3.782
<i>Orientamento mutualistico</i>	61	125	417
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	98	869	3.365
Cooperazione e solidarietà internazionale	77	555	4.332
<i>Orientamento mutualistico</i>	0	0	0
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	77	555	4.332
Religione	716	3.157	14.380
<i>Orientamento mutualistico</i>	204	692	1.157
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	512	2.465	13.223
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	1.440	7.141	20.614
<i>Orientamento mutualistico</i>	816	3.664	10.847
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	624	3.477	9.767
Altre attività	87	444	1.746
<i>Orientamento mutualistico</i>	72	172	696
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	15	272	1.050
TOTALE	16.824	89.106	336.275
<i>Orientamento mutualistico</i>	6.553	33.196	123.462
<i>Orientamento di pubblica utilità</i>	10.271	55.910	212.813

Fonte: elaborazioni IPRES su dati ISTAT (2018).



Come detto, per lo svolgimento delle loro attività, gli enti non profit si avvalgono sia di personale dipendente che di volontari. Ciò che appare interessante rilevare, a tale proposito, sono le differenze di allocazione del personale dipendente e dei volontari in funzione dei settori di attività degli enti. Il settore cultura, sport e ricreazione, il più diffuso fra gli enti non profit in Puglia, a fronte del 62,4% della totalità degli enti pugliesi, assorbe il 54,7% dei volontari ma solo il 6,5% dei dipendenti, mentre gli enti sanitari, che rappresentano solo il 4% del totale assorbono il 30,7% dei dipendenti e circa l'11% dei volontari e una situazione simile a quest'ultima la si riscontra anche per gli enti destinati ad assistenza sociale e protezione civile, che sono il 9,5% del totale ma assorbono un terzo dei dipendenti e il 15% dei volontari pugliesi.


Fig. 2 – Puglia: dipendenti degli enti non profit per settore di attività (valori assoluti). Anno 2015



Fonte: elaborazioni IPRES su dati ISTAT (2018).



Fig. 3 – Puglia: volontari degli enti non profit per settore di attività (valori assoluti). Anno 2015



Fonte: elaborazioni IPRES su dati ISTAT (2018).



Bibliografia e Sitografia

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128).

Forum Terzo Settore - <http://www.forumterzosettore.it/>

Istat (2017) – “*Primo Censimento permanente delle istituzioni non profit*”

A cura di

Iary I.P. GOFFREDO (iary.goffredo@ipres.it)

Maggio 2018

IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

70122 Bari Piazza Garibaldi, 13

T +39 080 5228411 F +39 080 5228432 ipres@ipres.it – ipres_certificata@pec.it –

www.ipres.it